

sentenza
19 dicembre 2006
n. 2996

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3914 del 2002 proposto da
CAPPONI Alfredo

rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria del Corso 2

c o n t r o

COMUNE di CORNATE D'ADDA, in persona del responsabile del settore territorio e ambiente, geom. Claudio Comi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Orlandi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Colonna 5

e c o n t r o

REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio
per l'annullamento

delle deliberazioni di consiglio comunale 29 settembre 2001 n. 74 (adozione di variante generale al piano regolatore) e 30 settembre 2002 n. 63 (controdeduzioni alle osservazioni), nella parte relativa all'azzonamento di area del ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 14 e depositato il 23 dicembre 2002;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Orlandi;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è comproprietario dell'area distinta in catasto al foglio 3, mappali 18-25-517, di superficie complessiva pari a 20.000 mq circa, azzonata dal piano regolatore per la parte maggioritaria (circa 11.000 mq) con destinazione artigianale (indice edificatorio 2 mc/mq) e per la restante parte come verde privato (0,2 mc/mq), con un potenziale volumetrico di complessivi 23.400 mc, realizzabili su concessione edilizia semplice.

Con il ricorso in esame, premesso che il Comune, avvalendosi della consulenza del Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, ha avviato l'elaborazione di una variante al piano regolatore, che si è snodata, con ampia partecipazione della comunità locale, attraverso diverse ipotesi progettuali, tutte orientate, sino alla proposta progettuale definitiva, a consolidare come realtà insediativa autonoma la frazione di Porto d'Adda, destinando l'area in questione a zona di espansione residenziale subordinata a piano attuativo, ha impugnato l'atto di adozione della variante generale (deliberazione consiliare 29 settembre 2001 n. 74) e le controdeduzioni alle osservazioni presentate (delibera consiliare 30 settembre 2002 n. 63) nella parte in

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 3914/02
reg. ric.

cui, discostandosi dal disegno emerso nella predetta fase di elaborazione preliminare, hanno ridotto la porzione edificabile del compendio a 6.000 mq rispetto ai 20.000 iniziali.

A sostegno del ricorso l'interessato deduce, con unico articolato motivo, la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge urbanistica (n. 1150 del 1942) e degli artt. 13 e seguenti della legge regionale sul governo del territorio (n. 51 del 1975), nonché eccesso di potere sotto vari profili (sviamento, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, carenza di motivazione): ciò in quanto il Comune, dopo avere suscitato, con le proprie scelte originarie, aspettative edificatorie, non avrebbe poi addotto alcuna valida ragione di ordine urbanistico a supporto del "ripensamento", che sarebbe, da un lato, incongruente rispetto alle linee-guida portanti del disegno urbanistico, rimaste invariate, dall'altro ispirato al solo scopo di rintuzzare l'insinuazione di favoritismi riservati ad aree appartenenti ad alcuni operatori economici.

2. Il ricorso, cui resiste il Comune, non può essere esaminato nel merito, essendo in parte irricevibile, in parte inammissibile.

Irricevibile in quanto è fuori termine l'impugnazione, con ricorso notificato nel dicembre 2002, di una variante generale adottata nel settembre 2001, la quale, nella parte in cui definisce il regime delle singole aree, è immediatamente lesiva e suscettibile di impugnazione immediata (cfr. TAR Milano 2[^], 7 ottobre 2005 n. 3781).

Inammissibile in quanto la delibera con cui il comune si pronuncia - controdeducendo - sulle osservazioni dei privati ha natura di atto infraprocedimentale, impugnabile solo con il provvedimento regionale che approva il piano (cfr. Cons. Stato IV 17.12.03 n. 8254; 2[^], 17.4.95 n. 2730/95; TAR Milano 2[^], 21 marzo 2006 n. 634, 7.10.05 n. 3781).

Poiché nel caso in esame non risulta impugnata l'approvazione della variante, avvenuta con delibera consiliare n. 19 del 16 aprile 2004 (doc 4 fasc. Comune), il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di €3.000,00 (Euro tremila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente